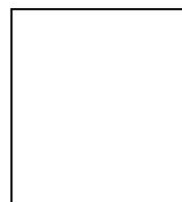


Civile Ord. Sez. 1 Num. 24708 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: D'AQUINO FILIPPO
Data pubblicazione: 19/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13781/2025 R.G. proposto da:

Sgr Asset Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti

-ricorrente-

contro

Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare De Fabritiis unitamente
all'avvocato Jacopo De Fabritiis

-controricorrente-

contro

Botarelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Betti

-controricorrente-

nonché contro

Curatela Del Fallimento Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A., Cassa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Di Risparmio Di Volterra S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso il decreto della Corte d'Appello di Firenze n. 23/2025 depositato il 12/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Firenze, con il decreto qui impugnato, ha rigettato il reclamo notificato in data 15 gennaio 2025 da SGR ASSET Ltd avverso il decreto di chiusura del FALLIMENTO REALTÀ AZIENDALI BANCA DATI CENTRALE S.p.A. Il credito della ricorrente – già azionato esecutivamente in danno di terzi debitori – era stato ceduto alla reclamante da Daxter Inc., società cui il credito era stato a sua volta ceduto dalla società debitrice prima della dichiarazione di fallimento, unitamente alla cessione di ramo di azienda. La cessione di azienda era, poi, stata dichiarata inefficace dal Tribunale di Livorno, con sentenza passata in giudicato. Nelle more, la curatela del fallimento ha transatto la controversia con uno dei terzi debitori e il Tribunale ha disposto la chiusura del fallimento con decreto del 15 gennaio 2024.

2. La Corte di merito ha ritenuto che la reclamante non rivestisse la qualità di creditore del fallimento, trattandosi di credito ceduto unitamente all'azienda, la cui cessione era stata dichiarata inefficace ex art. 64 l.fall., statuizione non contrastata dalla successiva sentenza dell'allora Tribunale di Montepulciano del 28 giugno 2005, che aveva deciso le controversie distributive tra Fallimento e dante causa del reclamante; ha, poi, ritenuto irrilevanti altre pronunce di merito, in quanto non rese nel contraddittorio del Fallimento.

3. Propone ricorso per cassazione il reclamante, affidato a sei motivi, cui resistono con controricorso i creditori BOTARELLI S.r.l. e INTESA

n. 13781/2025 R.G.

SANPAOLO S.p.A. La curatela del fallimento intimata non si è costituita in giudizio. È stata depositata una proposta di definizione anticipata in data 18 ottobre 2025, per la quale la ricorrente ha chiesto la decisione. Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La proposta di definizione accelerata ha rilevato: *«l'esame dei sopra citati motivi, risulta, tuttavia, precluso. Deve rilevarsi, infatti, l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale rilasciata dalla società SGR Asset Ltd in calce al ricorso per cassazione notificato, come eccepito dalla società Botarelli srl, controricorrente (pagina 3 del controricorso). Nel caso di specie, il preteso legale rappresentante della società ricorrente, sig. Besnik Llaftiu, non ha apposto la propria firma autografa, ma unicamente digitato il proprio nome, senza alcun riferimento alla società SGR Asset Ltd. né ai relativi dati societari, mediante l'uso di un programma informatico di scrittura. Ai sensi dell'art. 122 c.p.c., c.1, la procura speciale deve, "a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo". Come affermato dalla Suprema Corte, "Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti" (SSUU, sentenza n. 6477/2024). Peraltro, sebbene nella medesima sentenza si sia affermato che "il ricorso per Cassazione presentato telematicamente senza firma digitale è ammissibile, purché accompagnato da un'attestazione di conformità analogica sottoscritta che ne attesti inequivocabilmente la paternità", nel*

n. 13781/2025 R.G.

presente ricorso tale attestazione non risulta prodotta. Alla luce di quanto fin qui espresso, stante l'impossibilità di attestare la inequivocabile paternità della procura, appare proponibile la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. La constatazione dell'inammissibilità del ricorso, avente carattere assorbente, rende superfluo l'esame dei motivi proposti».

2. Parte ricorrente, con la richiesta di decisione, ha dedotto che la procura speciale era stata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante Besnik Llaftiu con formato CADES e, quindi, con estensione «.p7m», sottoscrizione avvenuta in data 9 giugno 2025 alle ore 7,59 (un paio di giorni prima della notificazione del ricorso). Il ricorrente ha, contestualmente, allegato nuovamente la procura speciale (doc. 2), nonché l'estratto della firma digitale del cliente che si asserisce apposta alla procura medesima (all. doc. 3). In memoria, parte ricorrente ribadisce che la procura allegata al ricorso e depositata in cancelleria costituisce «l'originale in nativo della procura munita di sottoscrizione digitale rilasciata in data anteriore alla notifica del ricorso» e osserva che il difetto originario della procura possa essere sanato successivamente, come avvenuto all'atto del deposito della richiesta di decisione, tramite l'estratto della firma digitale. Sul punto, i controricorrenti contestano la conformità della procura speciale prodotta in allegato alla richiesta di decisione, nonché la riferibilità della firma digitale prodotta sub doc. 3 cit. al documento notificato e depositato quale procura speciale.

3. Il collegio condivide la proposta di definizione accelerata salve le precisazioni che seguono.

4. Il ricorrente ha notificato a mezzo PEC (come risulta dai fascicoli dei controricorrenti) ricorso, relata e procura speciale in formato pdf. Il documento indicato come procura speciale notificata agli intimati, al pari del documento depositato nel fascicolo telematico dal ricorrente, costituisce copia in formato pdf dell'originario documento informatico,

n. 13781/2025 R.G.

ossia documento cartaceo «rimaterializzato» tratto dall'originale informatico, sottoscritto analogicamente dal difensore con apposizione di certificazione «per autentica» della sottoscrizione del cliente. Si osserva, peraltro, che il ricorrente, né nel ricorso, né nella procura speciale deduce che la sottoscrizione del cliente sia avvenuta digitalmente.

5. Secondo l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. la procura speciale «si considera apposta in calce anche se rilasciata (...) su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia». Anche in caso di procura apposta su documento informatico è prevista la certificazione del difensore della firma apposta dal cliente digitalmente al documento; il cliente, dotato di firma elettronica, appone la propria firma digitale sul documento e la sottoscrizione viene certificata dal difensore. In questo caso il legislatore fa rinvio, sia ai fini della congiunzione all'atto della procura speciale (che, ove separata dall'atto, va depositata a pena di improcedibilità ex art. 369, terzo comma, n. 3 cod. proc. civ.), sia ai fini della disciplina della firma digitale, alla normativa attuativa di secondo livello (d.m. n. 44/2011) e, precisamente, alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 d.m. ult. cit.

6. A termini dell'art. 12 del Provvedimento del Responsabile DGSIA 16 aprile 2014, che individua le specifiche tecniche informatiche ex art. 34 d.m. n. 44/2011 degli atti del processo, si richiede – ai fini della sottoscrizione digitale del documento – che il certificato di firma sia inserito nella busta crittografica, o «busta telematica», ossia un file informatico che riporti tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del gestore dei servizi telematici (art. 14 Provv. cit.). Trattandosi, nella specie, di procura speciale rilasciata dal cliente con firma CADES, l'autenticità è data dal relativo file informatico con estensione «.p7m». E' proprio la creazione di questo file o «busta crittografica» - che racchiude o «incapsula» (Cass., n. 19534/2026) al suo interno il documento originale

n. 13781/2025 R.G.

e che contiene l'evidenza informatica della firma e della chiave per la verifica della stessa, a sua volta contenuta nel certificato emesso a nome del sottoscrittore - che garantisce la genuinità del documento informatico. In particolare, la busta telematica che contiene il certificato di firma (art. 14, comma 2, Provv. cit.: «*il certificato di firma è inserito nella busta crittografica*»), garantisce l'autenticità (identità del sottoscrittore del documento), l'integrità (l'assenza di modifiche dopo la sottoscrizione) e il cd. «*non ripudio*» che «*attribuisce validità legale al documento*» (Cass., Sez. U., n. 10266/2018).

7. A tale regime normativo è sottoposta la procura speciale rilasciata dal cliente su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale, quale negozio giuridico unilaterale con rilevanza ed efficacia endoprocedurale (Cass., n. 6905/2019; Cass., n. 1419/2011; Cass., n. 21924/2006; Cass., n. 11326/2004), soggetto a forma scritta a differenza del sottostante contratto di patrocinio (Cass., n. 8863/2021; Cass., n. 14276/2017). La procura, quale atto a efficacia processuale, ove sottoscritta con firma digitale CADES dal cliente, per potersi ritenere debitamente sottoscritta digitalmente, va corredata della «*busta telematica*», ossia del file informatico che riporta i dati necessari per l'elaborazione da parte del gestore dei servizi telematici (art. 14 Provv. DGSIA, cit.).

8. Ora il punto è che, nella specie, il ricorrente - previa stampa di copia del documento asseritamente firmato digitalmente - al fine di apporre la certificazione del patrocinatore ha depositato il documento (si ripete: asseritamente firmato digitalmente dal cliente) in formato PDF. Così operando, la trasposizione («*rimaterlizzazione*») dell'asserito documento informatico in documento cartaceo ha fatto perdere traccia dell'aggiunzione costituita dalla firma digitale originaria. Ma ciò che più rileva (il che è assorbente) è che il ricorrente non ha depositato nel proprio fascicolo all'atto della costituzione in giudizio la busta telematica

n. 13781/2025 R.G.

contenente la firma digitale del legale rappresentante. In tale condizione, l'autentica del difensore deve ritenersi apposta su un documento privo di sottoscrizione del cliente, così rendendo quella depositata in giudizio una procura speciale mancante o inesistente (Cass., Sez. U., n. 37434/2022), non consentendo la mancanza di sottoscrizione del cliente l'individuazione della volontà della parte, né potendo il difensore attestare la riferibilità della dichiarazione al rappresentato (Cass., n. 18381/2024).

9. L'inesistente deposito della procura speciale non può essere sanato successivamente per effetto della documentazione prodotta in sede di richiesta di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come assume il ricorrente in memoria. Per un verso, e la questione riveste carattere parimenti assorbente rispetto all'ulteriore questione posta dai controricorrenti circa l'inidoneità della documentazione successivamente prodotta, *«va esclusa l'operatività, nel giudizio di legittimità, del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell'art. 182 cod. proc. civ. La disposizione trova applicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità di previsione analoga all'art. 359 cod. proc. civ. per il giudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare che presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3 cod. proc. civ.) l'attribuzione e l'antiorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte di cassazione. Il che è coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n. 15895; 06/10/2016, n. 20016; 26/11/2017, n. 27519)»* (Cass., Sez. U., n. 10266/2018, cit.). Per altro e dirimente verso, si assiste nella specie a un difetto rilevante ai fini dell'art. 369 cod. proc. civ., perché il difetto attiene alla procura speciale depositata, che tale non può ritenersi per le ragioni dette. Vizio di improcedibilità (prima ancora che di inammissibilità) che si rivela insanabile di per sé in cassazione.

n. 13781/2025 R.G.

10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile per difetto di deposito di una procura speciale a termini dell'art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. Sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 380-*bis*, terzo comma e 96 cod. proc. civ., essendo la decisione comunque conforme (quanto all'esito processuale impediente) alla proposta di definizione accelerata (Cass., n. 15354/2025).

P. Q. M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi per ciascuno, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell'importo di € 7.000,00 a termini dell'art. 96, terzo comma cod. proc. civ. in favore di ciascuno dei controricorrenti, nonché all'importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.

Il Presidente
Francesco Terrusi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale